

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 805-B

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, SCEVAROLLI, SIGNORI,  
RIGO e GRAZIANI

(V. Stampato n. 805)

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1988 (V. Stampato Camera n. 3053)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1988, previo stralcio, deliberato dalla predetta Commissione nella seduta del 18 novembre 1988, di parte dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del comma 3 dello stesso articolo e di parte dell'articolo 2 (V. Stampati Camera n. 3053-bis e n. 3053-ter)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 novembre 1988*

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989  
le lotterie di Viareggio e di Venezia

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda**

## Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 e, qualora non intervenga un provvedimento di legge di riordino della materia, per gli anni 1990 e 1991, l'effettuazione delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono devoluti per metà ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Gli utili delle lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e sono devoluti per metà rispettivamente ai comuni di Taormina, di Sanremo e di Foligno e della Comunità del Garda, destinati alla valorizzazione ed al potenziamento delle manifestazioni artistiche, alla conservazione ed al restauro dei beni artistici e culturali, nonché alla promozione turistica e al potenziamento dei servizi di interesse turistico delle città di Taormina, di Sanremo e di Foligno e dei territori della Comunità del Garda.

3. La lotteria di Taormina è collegata alle manifestazioni artistiche che annualmente si svolgono dal 15 luglio ai primi giorni di settembre al Teatro greco-romano. La lotteria di Sanremo è collegata con il Festival della canzone italiana, organizzato annualmente nella stessa città. La lotteria di Foligno è collegata alla manifestazione della «Giostra della quintana» che si svolge annualmente nella seconda e nella terza domenica di settembre. La lotteria del Garda è collegata alla manifestazione della «Regata delle cento miglia» che si svolge annualmente sul lago di Garda.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia**

## Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 l'effettuazione delle lotterie di Viareggio e di Venezia.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono devoluti per metà ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

**Stralcio**

(v. Stampato Camera n. 3053-bis)

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 2.

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 2.

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia.

## Art. 3.

*Identico.*